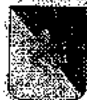


D.A. n. 381 28 NOV. 2019

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18.04.2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 dell'1.07.2016;

VISTO il D.P.R.S. n. 645/Area 1/SG del 30.11.2017 con il quale l'On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del territorio e ambiente;

VISTA l'istanza prot. n. 17733 del 20.06.2019, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 12246 del 01.07.19, con la quale il Comune di Rosolini, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla "Variante N. 30 di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n. 29, part.lla 3470, divenuta zona bianca, di proprietà della ditta Salemi Margherita e Salemi Concetta. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 1703/17";

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n.9/2015;

VISTA la nota prot. n. 12487 del 04.07.2019 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione relativa alla "Variante N.

30 di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n. 29, part.lla 3470, divenuta zona bianca, di proprietà della ditta Salemi Margherita e Salemi Concetta. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 1703/17" ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell'Energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale dell'Agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività Produttive*
- *Libero Consorzio Comunale di Siracusa*
- *Ufficio del Genio Civile di Siracusa*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa*
- *Dipartimento della Protezione Civile di Siracusa*
- *ASP Siracusa*
- *Agenzia Reg.le per la protezione dell'ambiente DAP di Siracusa;*

PRESO ATTO che non sono pervenuti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 15251 del 26.08.2019 con la quale, per il tramite del Servizio 1 U.O.1.1/DRU sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della variante al PRG in questione, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 244/2019 del 13.11.2019 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con prot. n. 20570 del 19.11.2019 dal Serv.1/DRU al Servizio 4/DRU con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della proposta identificata "SR 19-14 Comune di Rosolini - Variante denominata "N. 30 di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n. 29, part.lla 3470, divenuta zona bianca, di proprietà della ditta Salemi Margherita e Salemi Concetta. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 1703/17" di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 244/2019 del 13.11.2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 244/2019 del 13.11.2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la "Variante N. 30 di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n. 29, part.lla 3470, divenuta zona bianca, di proprietà della ditta Salemi Margherita e Salemi Concetta. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 1703/17" del Comune di Rosolini (SR) *sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.*

Art. 2) Il Comune di Rosolini, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014 e dall'art. 68 comma 4 della L.R. n. 21/2014 e ss. mm. ii., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Regione Siciliana e, contemporaneamente, per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 28 NOV. 2019

L'Autorità Competente per la VAS

L'ASSESSORE

(On.le Avv.to Salvatore Cordaro)





Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: Variante denominata N. "30", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n. 29, part. 3470, divenuta zona bianca, esecuzione sentenza T.A.R. di Catania Ia Sezione, N. 01703/2017 REG. PROV. COLL., pubblicata il 07/07/2017, su ricorso Reg. Gen. n. 00203 del 2017 proposto da: Margherita Salemi, Concetta Salemi.

Sigla Progetto: SR19-14 Comune di Rosolini (SR).

Proponente: Margherita Salemi, Concetta Salemi.

Autorità Procedente: Comune di Rosolini (SR) - Via Roma, 2 - 96019.

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - art.8 D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23.

PARERE redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

PARERE C.T.S. n. 244 /2019 del 13/11/2019

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13.06.2017 n. 120; Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

Commissione Tecnica Specialistica - SR19-14 Comune di Rosolini (SR)

[Handwritten signatures and initials]



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTA la nota prot. n. 15251 del 26/08/2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4, DRU, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso, al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione in formato digitale, relativa al progetto di *Variante denominata N. "30"*, di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al F.29 - part. 3470 di cui all'oggetto:

- a) Richiesta dell'Autorità Procedente, prot. N. 0017733 del 20/06/2019 assunta al protocollo DRU al n. 12246 del 01/07/2019;
- b) Documenti in consultazione:
 - Rapporto Ambientale Preliminare in formato digitale;
- c) Nota Dipartimentale avvio Consultazione prot. n. 12487 dell'04/07/2019;
- d) Pareri S.C.M.A.: non risultano ad oggi pervenuti pareri;
- e) Nota di trasmissione alla CTS prot. n. 15251 del 26/08/2019;

VISTA la Sentenza T.A.R. di Catania la Sezione, N. 01703/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 07/07/2017, su ricorso Reg. Gen. n.00203 del 2017 proposto da: Margherita Salemi, Concetta Salemi;

VISTA la ricevuta degli oneri istruttori;

VISTA la nota prot. n. 12487 del 04/07/2019 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo 152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dipartimento Regionale Tecnico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Genio Civile di Siracusa
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Dipartimento della Protezione Civile - (Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Siracusa)

ASP di Siracusa

Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (DAP di Siracusa)

Comune di Rosolini

VISTO che l'Autorità Procedente non ha prodotto deduzioni in merito ai suddetti pareri;

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art. 12 D.Lgs. 152/06) non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, non vi siano criticità ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che il Progetto in variante denominata N. "30", di riclassificazione urbanistica in oggetto potrebbe produrre;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente: Rapporto Ambientale Preliminare in formato digitale;

RILEVATO, dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, emerge quanto segue:

- l'intervento di cui all'oggetto è una Variante di riclassificazione urbanistica per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi;
- la Variante di riclassificazione urbanistica N. "30", non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, precisamente: non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010;

Relativamente al quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio - Piani e programmi di settore si rileva quanto segue:

Il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. 435/DRU del 21/09/1998, i quali effetti giuridici dei vincoli preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo e di uso pubblico, risultano decaduti in data 30/06/2008.

Relativamente al (P.A.L.) Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con Decreto Presidenziale del 20/09/2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. di approvazione del 1° aggiornamento n. 311 del 06/08/2009), l'area oggetto della Variante N. "30", ricade nell'Area territoriale tra Capo Passero e il bacino del Fiume Tellaro (085). Bacino idrografico del Fiume Tellaro (086). La stessa non risulta essere interessata da aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico (vedi carta della pericolosità e del rischio geomorfologico, del rischio idraulico per fenomeni di esondazione, carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione). Sussiste l'obbligo dettato dall'art. 13 della Legge 64/74 secondo cui i piani comunali (generalisti e attuativi) dovranno richiedere il parere del competente Ufficio del Genio Civile ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

geomorfologiche del territorio. Per l'area ricadente nella proposta di Variante, nella fase progettuale di eventuali opere di urbanizzazione, dovranno eseguirsi una serie di interventi atti a mitigare il rischio di fenomeni di esondazione a seguito di eccezionali eventi piovosi e comunque l'edificazione è sottoposta all'art. 11, comma 8 della Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., che nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, consentono l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente".

Il piano di attuazione, dovrà essere corredato da uno studio idrologico redatto secondo le indicazioni della Relazione Generale del P.A.I. e da un adeguato studio di compatibilità idraulica. Per l'area che continua ad essere classificata con livello di rischio R2 vige quanto disposto dall'art. 12 della Relazione Generale del P.A.I.

L'area oggetto della Variante N. "30", non è interessata da pericolosità idraulica né da rischio idraulico.

La Carta della pericolosità geologica allegata allo Studio geologico, riporta che la zona in esame e le aree limitrofe, non si rivelano gradi di pericolosità né di tipo idraulico né geomorfologico né, tantomeno dissesti o potenziali di qualsiasi natura.

Dallo studio geologico si evince che in fase di edificabilità non sono richiesti particolari opere fondali che nello specifico potranno essere di tipo dirette; interesse particolare dovrà rivolgersi allo studio dettagliato dei fronti di scavo al fine di scongiurare eventuali crolli di porzioni dell'ammasso roccioso.

Rispetto alle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999, il Comune di Rosolini ricade nell'Ambito territoriale 17 "Area dei rilievi e del tavolato ibleo". Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa è stato adottato con D.A. n. 98 dell'1 Febbraio. Il territorio del Comune di Rosolini è ricompreso all'interno del Paesaggio Locale 14 "Tavolato di Rosolini". Il Tavolato di Rosolini è parte del più ampio tavolato ibleo ed è caratterizzato da numerose cave orientate tendenzialmente secondo una direzione ovest est e ricoperte da una fitta vegetazione a macchia e cespuglieto. Altro specifico elemento di identità è rappresentato dai terreni incolti, recintati con muretti a secco, che collegano a sud l'ambito di Rosolini con il paesaggio modicano. In particolare l'area cui si riferisce la Variante N. "30", non è soggetta ad alcuna prescrizione di Piano. L'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA., e non è sottoposta a vincolo idrogeologico.

Relativamente al Piano Territoriale Provinciale (PTP) approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 01/08/2012, quale strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale (L.R. n. 9 del 6 marzo 1986) e come strumento di area vasta che ha degli effetti diretti e prescrittivi nel territorio provinciale, volto alla definizione degli assetti della rete infrastrutturale e ad individuare le aree necessarie alla costruzione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale:



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- il Comune di Rosolini rientra nel sistema definito dal Piano provinciale "Territorio di Noto e Rosolini" e il tavolato di Rosolini, parte del più ampio *tavolato Ibleo*, si eleva sulla sponda destra del Tellaro;
- la Variante N. "30", rispetto al Piano in questione ricade per una piccola parte in "aree degli insediamenti consolidati" (art. 32 delle NTA).

Relativamente alla "Rete ecologica provinciale" che costituisce lo strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale, la Provincia di Siracusa comprende un importante numero di Riserve Naturali, SIC, ZPS, biotopi, boschi, zone umide, laghi, che costituiscono gli elementi portanti della Rete Ecologica, insieme alle vaste aree a vegetazione arbustiva, zone aperte e altre aree attualmente interessate da produzioni agricole. In particolare la presenza delle cave, che costituiscono un rilevante elemento di qualità sia ecologica (corridoi e microambienti) sia percettiva, è un elemento identitario che offre resistenza ai processi di antropizzazione (sia agricola che urbana). L'area oggetto della Variante N. "30" non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica.

Relativamente ai Vincoli, tutela ed indirizzi specifici:

- l'area non ricade all'interno di riserve o parchi naturali;
- non si trova all'interno di zone ZSC della Rete Natura 2000 e pertanto non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti;
- non rientra in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico;

In conclusione nel R.A.P. viene affermato che la Variante N. "30", non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse. La nuova destinazione urbanistica non comporta alcun carico volumetrico in termini di reperimento di aree a standard, essendo tali aree reperite all'interno del comparto secondo quanto disposto dall'art. 26 delle N.T.A..

PRESO ATTO che in riferimento alle descrizioni del Contesto della variante puntuale N. "30" descritte nei primi capitoli del RAP, l'Autorità procedente - Comune di Rosolini (SR) - fornisce le seguenti informazioni:

La Variante puntuale N. "30" altimetricamente si trova ad una quota di circa 170,00 m. s.l.m. e ricade all'interno del centro urbano di Rosolini, precisamente tra la via Sipione e la via Platamone, che sono anche le principali arterie di comunicazione a carreggiata unica e doppio senso di circolazione. La variazione di destinazione urbanistica della Variante N. "30" interessa l'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. coinvolgendo la particella n° 3470 del foglio n.29, per una superficie territoriale di mq 5803,00 circa.

PRESO ATTO e RILEVATO che il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del piano e del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte II del D.Lvo 152/06, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani e programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

PRESO ATTO che in riferimento alle **Caratteristiche dell'intervento della Variante puntuale N. "30"** secondo gli elementi di cui sopra l'Autorità procedente - Comune di Rosolini (SR) - fornisce le seguenti informazioni:

Il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 435/DRU del 1/09/1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n.60 del 28.11.1998, i quali effetti giuridici dei vincoli, preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo, destinate per spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico, di durata quinquennale, sono scaduti. La decadenza dei vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica su dette aree soggette a vincoli e la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle cosiddette "zone bianche". In questa situazione viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e potrebbe riespandersi lo *ius edificandi* insito nel diritto di proprietà. Tuttavia l'interesse pubblico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall'art. 4 della Legge 28 Gennaio 1977, n.10 (Legge Bucalossi) confluito nell'art. 9 del DPR 380/2001 e s.m.i., applicabile nella Regione Sicilia in virtù del richiamo apportato dall'art. 9 del T.U. in materia di esproprio di cui al DPR n.327 dell'8/06/2001. Quindi la cessata efficacia del vincolo non rende l'area priva di disciplina urbanistica, ma essa risulta soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 4 sopra citato, che hanno un valore provvisorio in attesa del nuovo Piano. In tale fase transitoria il proprietario ha diritto di chiedere una destinazione urbanistica appropriata in luogo di quella scaduta e il Comune ha l'obbligo di provvedere immediatamente. A seguito di ricorso presentato dalle Sign.re Salemi Margherita e Salemi Concetta presso il T.A.R. Sicilia - Sez. Catania, per la declaratoria di illegittimità del silenzio sulla istanza di riqualificazione urbanistica a seguito dell'ordinanza n° 10/2019, Sentenza n.1703/2017, con la quale ha chiesto di provvedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di loro proprietà, il Comune di Rosolini a seguito di incarico del Commissario ad Acta nominato, ha proceduto alla redazione della nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, unitamente ad altre aree oggetto di richieste nel frattempo intervenute, del terreno distinto in Catasto Terreni al foglio 29 p.lla 3470. Lo strumento urbanistico vigente individua graficamente e urbanisticamente l'area in cui ricade la Variante in zona omogenea territoriale in parte in zona "B di completamento", in parte in zona "F2/10 attrezzature pubbliche di interesse pubblico" e in parte in zona "G3/1 aree destinate a verde e spazi pubblici attrezzati". Il Comune di Rosolini, in seguito all'ordinanza del TAR, propone l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica di zona "C", la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Il tutto meglio sintetizzato nella tabella seguente, estrapolata dal RAP:



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

P.R.G STATO DI FATTO ZONA F2/10 E G3/1	P.R.G. PREVISIONE DI VARIANTE ZONA F2/10 E C1/3
LEGENDA	LEGENDA
Ripartizione per zona della particella n.3470 con relative superfici	Ripartizione per zona della particella n.3470 con relative superfici variate
Zona F2/10 Superf. Mq.3830,27 - Superf. Strada mq.83,53	Zona F2/10 Superf. Mq.3830,27 - Superf. Strada mq.83,53
Zona G3/1 Superf. Mq.1725,50	Zona C1/3 Superf. Mq.1725,50
Zona B2/9 Superf. Mq. 84,39	Zona B2/9 Superf. Mq. 84,39
Superf. Parcheggio Mq. 78,91	Superf. Parcheggio Mq. 78,91

Dalle tabelle di cui sopra riportate nel RAP risulta che restano confermate tutte le previsioni relative le zto F2/10, B2/9 e le superfici di viabilità e parcheggio del PRG; La Variante N.30 interesserà pertanto la superficie di mq. 1725,50 da modificare da zto "G3/1" - aree destinate a verde e spazi pubblici attrezzati - a zto "C1/3".

RILEVATO che dalla disamina delle N.T.A. e della planimetria generale del Piano Regolatore vigente, non risulta alcuna zona destinata a C1/3, (ma solamente le zone C, C1/1 e C1/2);

RILEVATO che la descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente per l'attuazione del piano attengono al Rapporto Ambientale Preliminare, da redigersi con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lvo 152/06 e che le informazioni e le dichiarazioni rese dall'Autorità procedente saranno inquadrare all'interno del suddetto pertinente riferimento, si rileva quanto segue:

In riferimento alle **Caratteristiche dei potenziali impatti sull'ambiente** nel R.A.P. è stata analizzata la presenza di eventuali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala in esame, in considerazione di tutti i fattori presenti nell'intorno dell'area di interesse che possono interagire e che possono generare impatti sulle componenti ecosistemiche, sulla salute umana e sul patrimonio storico e culturale. A partire dalle caratteristiche del progetto, è stato descritto l'impatto dell'intervento stesso sulle seguenti principali componenti ambientali:

Aria e inquinamento atmosferico

L'attuazione della *Variante Parziale N. "30"* interessa aree di modesta entità rispetto all'ambiente circostante e non è in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla successiva fase di cantiere ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Piano. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, esso si attesterà comunque sempre notevolmente sotto i limiti di guardia.



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Acqua e risorse idriche

Dagli strumenti di pianificazione si rileva che l'area in cui ricade la *Variante Puntuale N. "30"* non è interessata nelle vicinanze dalla presenza di pozzi di acqua e relativa fascia di rispetto. La *Variante* prevede una limitata densificazione del tessuto residenziale e produttivo che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. Trattandosi di tessuti urbanizzati, non si prevedono tuttavia impatti negativi significativi.

Ambiente suolo

La *Variante N. "30"* si svolge tutta all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. Nell'area sono presenti le urbanizzazioni primarie e secondarie. Pertanto sotto questo profilo non si prevedono impatti negativi significativi.

Ambiente e paesaggio

L'area oggetto della *Variante N. "30"* è collocata nei pressi del centro urbano di Rosolini. Lo scenario insediativo è quello tipico delle aree urbane, con lotti edificati prevalentemente residenziali, a tipologia mono, bifamiliare o condominiale, alternati a giardini pertinenziali ed aree incolte. La zona non è interessata da corridoi ecologici e che la proposta di *Variante* non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

Rumore

Il clima acustico della zona è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo la via Sifione e la via Platano. La *Variante N. "30"* non prevede la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti, pertanto essa è compatibile con il livello acustico previsto per l'area.

Effetti sul sito Natura 2000

Il Comune di Rosolini è interessato per una piccola parte dalla presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC) ITA ITA080009 Cava d'Ispica insieme ai Comuni di Ispica e Modica e dal SIC ITA090018 F. Tellesimo, insieme ai Comuni di Avola e Modica (come indicato nell'elenco SIC e ZPS pubblicato sul sito della Regione Siciliana). L'area interessata dalla *Variante N. "30"* dista dal SIC Cava d'Ispica circa cinque chilometri dal punto più vicino e più di dieci chilometri dal SIC F. Tellesimo. Considerate le distanze spaziali intercorse ed in relazione ai contenuti della *Variante* urbanistica in esame, è possibile assumere che le previsioni della *Variante* stessa non presentino relazioni, di tipo diretto o indiretto, con alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000. Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente Relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

Potenziati effetti attesi e specifiche risposte associate

Relativamente alle caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla *variante N. "30"* il R.A.P. riporta che: "Le caratteristiche dell'area nella quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze tra le opere



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2013, art. 91

in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi. I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale in fase di esercizio. Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale. Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei."

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione inerente la Variante Puntuale N.° 30" in argomento;

CONSIDERATO, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)", si rileva che la Variante N.° 30" al Piano Regolatore Generale di Rosolini per cambio destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, così come riportato nel RAP, interessa un'area che:

- non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- è caratterizzata da un'operatività e applicabilità circoscritte concretamente a una zona limitata del territorio comunale;
- non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
- non ricade all'interno del P.A.T., approvato con D. P. del 20/09/2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. n. 311 del 06/08/2009) e non risulta essere interessata da aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico per fenomeni esondazioni;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2, comma 5 della L.R. 71/78 non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- non rientra negli ambiti di protezione ambientale, né all'interno di Siti Natura 2000;
- non comprende elementi costituenti la rete ecologica;
- non comprende interventi soggetti di cui l'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura VIA;



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;

CONSIDERATO che la *Variante Puntuale N. "30"*, impegnerà un'area complessiva pari a mq. 5802,60 circa e che essenzialmente propone la modifica urbanistica di una porzione di detta area, pari ad una superficie di mq. 1725,50, da zta "G3/1 - *area destinate a verde e spazi pubblici attrezzati - zona a parco urbano territoriale*"; - a zta "C1/3", ma che dalla disamina delle N.T.A. e della planimetria generale del Piano Regolatore vigente, non risulta alcuna zona destinata a C1/3, ma esclusivamente le zone C, C1/1 e C1/2, per cui necessita la relativa specifica chiarezza di destinazione urbanistica zta proposta;

CONSIDERATO e VALUTATO che il P.R.G. vigente è di oltre vent'anni addietro e i riferimenti normativi e culturali, la dimensione ambientale, l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle proposte di Piani e Programmi e la sostenibilità ambientale hanno assunto nel tempo un ruolo rilevante per la definizione degli obiettivi prestazionali e ambientali dei Piani e dei Programmi;

CONSIDERATO e VALUTATO

- che il Comune di Rosolini ha presentato numerose varianti puntuali, che le stesse nell'ambito della propria pianificazione urbanistica configurano, per il cospicuo numero, una sostanziale variante allo strumento urbanistico vigente.
- che in tale situazione è necessario che venga posta la giusta attenzione agli ambiti di nuova urbanizzazione non singolarmente, ma nel loro complesso al fine di valutare l'eventuale carattere cumulativo degli impatti, derivanti dal numero cospicuo di varianti puntuali;
- che l'area oggetto della *Variante Puntuale N. "30"* si trova in prossimità e confinante di una maggiore area che il PRG aveva destinato a zta "G3/1" - "zona a parco urbano territoriale", area oggetto anche questa di una proposta di variante e di procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m (procedimento SR19-5).
- che per la *Variante Puntuale N. "30"*, le cui aree interessate impegneranno una superficie complessiva pari a mq. 1725,50, non si è tenuto conto del carattere cumulativo degli impatti con altri progetti esistenti e/o approvati (come prescritto dall'Allegato I, Parte Seconda del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152);
- che dalle immagini allegate al RAP si evince la presenza di vegetazione arbustiva, nonché di alberi di carrubo, oltre alla presenza di muretti a secco facenti parte della tipicità del paesaggio agro-pastorale e che tali elementi non vengono in alcun modo menzionati o descritti nel RAP;
- che dall'esame delle immagini allegate al RAP si evince la presenza di depressioni, pareti verticali e conformazioni del suolo che definiscono una particolare configurazione morfologica dell'area;



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- che l'area interessata dalla *Variante Puntuale N. "30"* costituisce un ambito di rilevante qualità percettiva, ed è confinante con una area con medesima destinazione urbanistica, z.o.t. "G3/1 - zona a parco urbano territoriale", a conferma della coerenza della destinazione originaria del Piano Regolatore Generale, in relazione anche agli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano Paesaggistico di conservazione degli elementi dell'agro-ecosistema.

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di Variante Puntuale N. "30", può determinare impatti sulle componenti ambientali, paesaggistiche e sul patrimonio culturale, allo stato attuale non valutabili in assenza di documentazione più approfondita e che i potenziali impatti devono essere analizzati e valutati in relazione ai caratteri ambientali peculiari ed alle relazioni paesaggistiche e urbanistico-territoriali dell'area.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 la proposta di cui al procedimento SR19-14Aruba 2018 *Variante Puntuale di riclassificazione urbanistica N. "30"*, distinta al foglio n.29, part. 3470.

ANGELINI Aurelio (Presidente)	ASSENTE
SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	X-1 pm
COBELLO Laura (Componente Nucleo)	COBELLO
BORDONE Gaetano	p. bley
CAMPILONGO Sandro	Sandro Campilongo
CARTARRASA Salvatore	Salvatore Cartarrasa
CASSAR Adriana	ASSENTE
CASTIGLIONE Simona	ASSENTE



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

DI LEO Carlo	
DI ROSA Giuseppe	ASSENTE
FLOCCO Lidia	ASSENTE
FRANCHINA Francesco	
GALATI TARDANICO Carmelo	
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	
MANGIAROTTI Maria Stella	
MESSANA Giuseppe	
MESSINEO Antonio	ASSENTE
MONTEFORTE Guido	ASSENTE
MORICI Claudia	ASSENTE
RIZZO Claudio	ASSENTE
RONDISVALLE Francesco FAUSTO	
SALVIA Pietro	
SCURRIA Antonio	
TOMASINO Maria Chiara	ASSENTE
VILLA Daniele	ASSENTE